

Roma, 27 gennaio 2026

Spett. le COA di TORINO

*Oggetto: risposta Vs. quesito del 4.11.2025*

In relazione al quesito pervenuto, comunico che è stato reso l'unito parere.

Con i più cordiali saluti,

per l'Ufficio studi

Avv. Prof. Giuseppe Colavitti



**Quesito n. 253, COA di Torino**  
**Parere 27 gennaio 2026**

*Il COA di Torino formula quesito in merito alla correttezza sul piano deontologico della condotta dell'avvocato che registri una conversazione intercorsa con un collega e alla presenza di altre persone durante l'espletamento di una procedura esecutiva, senza il preventivo consenso e all'insaputa dei presenti, chiedendo se tale condotta possa ritenersi consentita, in deroga a quanto stabilito dall'art. 38 comma 2 del Codice Deontologico Forense, qualora la registrazione sia effettuata al solo scopo di dimostrare in giudizio la violazione del diritto di difesa del proprio assistito e la commissione di reati da parte di ufficiale giudiziario proibente l'accesso.*

Fermo restando che, trattandosi di materia deontologica, è dirimente la valutazione del caso concreto, sul punto si può rinviare – per una migliore disamina della fattispecie da parte del COA – ad alcune decisioni che precisano la portata del principio di cui all'articolo 38, comma 2 in base al quale la registrazione delle conversazioni con il collega è vietata.

Un primo risalente orientamento del CNF – cfr. la sent. n. 118/1995, secondo cui “non tutte le registrazioni magnetiche, effettuate da un avvocato all'insaputa dell'interlocutore, rappresentano una condotta scorretta e riprovevole sul piano deontologico; devono, infatti, ritenersi legittime quelle effettuate al fine di evitare un danno ingiusto al proprio cliente” – è stato successivamente meglio precisato dalla giurisprudenza.

Così, ad esempio e più di recente, CNF sent. n. 142/2024 ha chiarito che “pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto, l'avvocato che registri clandestinamente un colloquio o una conversazione telefonica con un collega (art. 38 cdf)” precisando altresì che “tale illecito [...] può ritenersi scriminato solo in presenza di un pericolo concreto di commissione di un reato ovvero affinché non sia portato a compimento, e non certo allorché la registrazione stessa abbia -ex ante- meri fini perlustrativi”.